

Cl: 8.10
Fasc:N.6.1/2025

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI COLTIVAZIONE MINERARIA DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ
CASCINA LA CIOCCHETTA NEL COMUNE DI SALUZZO.
PROPONENTE: COSTRADE S.R.L., REGIONE PASCHERE N. 33, 12037 SALUZZO.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

\$ IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27.06.2025 con prot. di ric. n. 59649, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Ditta COSTRADE s.r.l., con sede legale in Regione Paschere n. 33 a Saluzzo (CN);
- con nota provinciale prot. n. 62218 del 07.07.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 07 luglio al 05 agosto 2025;
- con nota prot. n. 62226 del 07.07.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.8.i.2 *"Cave e torbiere fino a 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i.1)"* della L.R. 13/2023.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - nota prot. ric. n. 70036 del 04.08.2025, con cui la **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere** comunica che, per quanto di competenza, ritiene che gli interventi proposti ricadono in una zona pianeggiante adiacente ad aree già precedentemente utilizzate

per l'estrazione, la movimentazione e lo stoccaggio di inerti; anche le interferenze con la falda acquifera non sembrano rilevanti, pertanto ritiene che il progetto presentato possa essere escluso dalla fase di Valutazione d'impatto Ambientale;

- nota prot. ric. n. 65204 del 17.07.2025 con cui la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud** ritiene che la pratica in oggetto non sia di propria competenza in quanto l'area oggetto di intervento non è vincolata ai sensi della L.R. 45/1989 e non è interessata da copertura boscata;
- nota prot. ric. n. 69988 del 04.08.2025 dell'**ASLCN1** che, per quanto di competenza, ritiene che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale. Si riassumono nel seguito parte delle osservazioni espresse:
 - nelle immediate vicinanze dell'area di cava oggetto dell'istanza sussistono dei nuclei residenziali attualmente abitati, alcuni dei quali estremamente vicini ai confini della cava (a distanze di circa 15-20 metri): in particolare a nord la cascina del Pilone (per nulla considerata quale ricettore sensibile) e a sud la cascina Ciocchetta;
 - l'attività estrattiva è, per sua natura, apportatrice di emissioni diffuse nell'ambiente per nulla trascurabili: non sono state prodotte delle valutazioni previsionali con modelli predittivi che tengano conto di lavorazioni, distanze dai ricettori sensibili, andamento prevalente dei venti ecc;
 - l'attività di coltivazione della cava ha una durata di 10 anni di coltivazione più ulteriori 3 anni di ripristino e pertanto tale lasso di tempo non può essere definito "temporaneo";
 - la citata "valutazione previsionale redatta da esperto di settore allegata ai progetti presentati secondo cui l'intervento rientra entro i limiti definiti dalla vigente normativa, non risulta essere stata realizzata.
- in data 26 agosto 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, sulla base dei contributi tecnici dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato (nota prot. ric. n. 74109 del 21.08.2025 - Allegato 1) e del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (nota prot. ric. n. 71278 del 07.08.2025 - Allegato 2) ha evidenziato quanto segue:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..
 2. dal punto di vista tecnico, il presente progetto riguarda l'ampliamento non in continuità della coltivazione della cava di sabbia e ghiaia ormai in esaurimento (e autorizzata con la succitata Deliberazione n. 1408 del 06.05.2022) posta in località CAGNOLA del territorio comunale di Saluzzo (CN), sempre in prossimità della sede aziendale della Costrade S.r.l..

I terreni oggetto dell'istanza sono censiti al locale catasto terreni di Saluzzo (CN) al foglio 24, mappali 181, 182, 180, 10, 179, 49, 48.

Il presente progetto riprende sostanzialmente le stesse prescrizioni e indicazioni previste dal succitato progetto autorizzato, attualmente in esaurimento.

L'unica modifica sostanziale riguarda la profondità di scavo che, per la cava Cagnola è definita a 5 metri dal piano campagna, mentre con la presente proposta progettuale è stata portata a una profondità media di 8 metri dal piano campagna.

La superficie complessiva di intervento che interessa la nuova proposta progettuale ammonta, al netto delle fasce di rispetto, a 51.500 m² suddivisi in 3 lotti di coltivazione e recupero. La quota massima del fondo scavo risultante nelle aree in disponibilità oggetto di ampliamento dei lavori è prevista mediamente a circa 278,00 m s.l.m., corrispondenti ad una profondità di 8 metri. La conformazione finale della fossa risulterà con 2 gradoni, con una pedata intermedia posta mediamente alla quota 282 m s.l.m..

A seconda dell'andamento del piano campagna originario la quota del gradone intermedio sarà variabile da circa 283,50 m s.l.m..

Per quanto riguarda l'area contenente il deposito temporaneo formato dall'accumulo dello scotico del terreno agrario, definite quali aree adibite allo stoccaggio del terreno agrario come si nota dagli allegati grafici di progetto, questa è stata individuata lungo i confini settentrionali dell'area di intervento, in cui è prevista la realizzazione di un deposito di altezza variabile da 3 a 4 metri formato dall'accumulo dello scotico del terreno agrario, il quale concorrerà ad aumentare il margine di sicurezza, il mascheramento verso la strada provinciale e la mitigazione dell'impatto acustico e delle polveri.

Prima dell'inizio della coltivazione sono necessari i seguenti lavori propedeutici atti a garantire l'accesso e la coltivazione della cava in sicurezza:

- realizzazione della nuova pista interna di cantiere.
- spostamento o eliminazione temporanea dei fossi irrigui esistenti.
- completamento su tutta l'area in disponibilità della posa delle recinzioni;
- impostazione delle aree di deposito delle terre e rocce da scavo.

Per quanto concerne i tempi di intervento, considerando le produzioni medie della società COSTRADE s.r.l. stimate in circa 30.000 metri cubi l'anno, si prevede di completare i lavori di scavo della entro 10 anni dalla data di inizio dei lavori, mentre per completare l'intervento in progetto con la ricostruzione morfologica dell'area sino al piano campagna esistente, si devono ancora considerare 3 anni successivi alla conclusione dei lavori di scavo.

Per cui si deve stimare una durata complessiva di 13 anni per il completamento dell'intervento di ricostruzione morfologica in progetto.

3. dal punto di vista ambientale in merito del progetto di ampliamento di un'attività estrattiva già autorizzata, non si evidenziano potenziali impatti ambientali di rilievo, si rilevano tuttavia le seguenti osservazioni:

- l'intervento proposto risulta analogo all'attività attualmente condotta dalla Ditta istante in prossimità del sito in esame, sia per quel che riguarda le metodologie di coltivazione mineraria che di riempimento dello scavo e di recupero ambientale finale, tuttavia si configura come un nuovo sito di cava. L'istanza ex L.R. 23/02016 e la prevista documentazione tecnica ed amministrativa da allegare devono essere presentate come "nuova autorizzazione".
- Il progetto relativo alla fase di riempimento dello scavo, al termine della coltivazione mineraria, per ogni tipologia di materiale da impiegare, deve contenere tutto quanto previsto dal *Regolamento regionale 3/R del 25/03/2022 recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive"*.
- La volumetria di scavo nei 10 anni previsti è di ca. 339.500 m³ (compreso il terreno di scotico). Il tout-venant netto utile è però di ca. 272.500 m³. Il materiale di ritombamento totale per riallineare le quote al p.c. e l'uso agronomico delle superfici, esige da progetto altri 3 anni e prevede un ampio utilizzo di materiali provenienti dall'esterno, valutato circa 267.000 m³ escluse cioè le aliquote di limi di lavaggio e sterili interni valutate ca 5.500 m³.

A tal riguardo è necessario effettuare in campo una separazione corredata da formale definizione planimetrica, dei materiali quali la Terre e Rocce da Scavo (sottoprodotti ex D.P.R. n. 120/2017) dai rifiuti recuperabili come definiti nella tabella di pag. 23 della Relazione sulla Ricostruzione Morfologica alle lettere E ed F, che previsionalmente costituirebbero circa il 48% dei materiali di ritombamento totali (ca. 128.000 m³).

Per tali materiali è di conseguenza necessario per il proponente acquisire un'autorizzazione al Recupero presso il sito estrattivo (RIO).

- Appare mancante una relazione previsionale acustica relativa agli impatti sonori, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed iscritto nei registri ENTECA.
- Considerato che l'attività estrattiva è apportatrice di emissioni diffuse nell'ambiente non trascurabili si rileva che non sono state prodotte valutazioni previsionali con modelli che tengano conto di lavorazioni, distanze dai ricettori sensibili, andamento prevalente dei venti ecc..
- Nelle immediate vicinanze dell'area di cava sussistono nuclei residenziali attualmente abitati, alcuni dei quali estremamente vicini ai confini della cava (a distanze di circa 15-20 metri): in particolare a nord la cascina del Pilone (per nulla considerata quale ricettore sensibile) e a sud la cascina Ciochetta.

Considerato che:

- la soc. COSTRADE s.r.l. attualmente, presso la cava in loc. Cagnola, posta in prossimità della sede aziendale e del terreno oggetto della presente istanza, è autorizzata alla coltivazione del giacimento di misto naturale ed al ritombamento progressivo dei lotti esauriti con terre e rocce da scavo e sfridi dell'attività estrattiva in base alla autorizzazione rilasciata con Deliberazione n. 1408 del 06.05.2022 del Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio Ufficio Cave della Provincia di Cuneo.
- L'intervento proposto risulta analogo all'attività attualmente condotta dalla Ditta istante.
- Nel corso degli anni non sono state rilevate criticità particolari legate all'attività in atto ed il prosieguo dell'attività in argomento non sembra possa influenzare negativamente gli aspetti già presi in considerazione precedentemente;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- a seguito della valutazione del progetto agli atti, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 74109 del 21.08.2025 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 71278 del 07.08.2025, **si ritiene che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame poiché l'intervento proposto risulta analogo all'attività attualmente condotta dalla Ditta istante in prossimità del sito in esame, sia per quel che riguarda le metodologie di coltivazione mineraria che di riempimento dello scavo e di recupero ambientale finale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*.

Vista la L.R. 13/2023 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”*.

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 70036 del 04.08.2025 della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere e prot. ric. n. 69988 del 04.08.2025 dell'ASLCN1, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 27.06.2025 con prot. di ric. n. 59649, da parte del Legale Rappresentante della Ditta COSTRADE s.r.l., con sede legale in Regione Paschere n. 33 a Saluzzo (CN) per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo al fine del conseguimento dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:
 - l'intervento proposto si configura come un nuovo sito di cava, pertanto l'istanza ex L.R. 23/2016 e la prevista documentazione tecnica ed amministrativa da allegare devono essere presentate come "nuova autorizzazione";
 - il progetto relativo alla fase di riempimento dello scavo, al termine della coltivazione mineraria, per ogni tipologia di materiale da impiegare, deve contenere tutto quanto previsto dal Regolamento regionale 3/R del 25/03/2022 recante: *“Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”*;
 - è necessario effettuare in campo una separazione corredata da formale definizione planimetrica, dei materiali quali la Terre e Rocce da Scavo (sottoprodotti ex D.P.R. n. 120/2017) dai rifiuti recuperabili come definiti nella tabella di pag. 23 della Relazione sulla Ricostruzione Morfologica alle lettere E ed F e di seguito ripresa, che previsionalmente costituirebbero circa il 48% dei materiali di ritombamento totali (ca. 128.000 m³).

33	E	materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto destinati all'uso specifico. che soddisfino le condizioni stabilite dall'artt 184-ter del d.lgs. 152/06. ne rispettino i criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 0 in mancanza di questi i criteri dettagliati definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui al comma 3 del citato articolo;
15	F	rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c), individuati al punto 7.31 bis dal DM 5/2/1998 idonei ai fini del recupero ambientale (RIO) nel rispetto dei di osti di cui all'art. 5 del citato DM;

Per tali materiali è di conseguenza necessario per il proponente acquisire un'autorizzazione al Recupero presso il sito estrattivo (RIO).

Le indicazioni precedenti dovranno essere recepite in un'apposita Relazione tecnica e presentate all'ARPA Dip. di Cuneo contestualmente al deposito dell'istanza ex L.R. 23/2016, per una verifica da parte dell'Agenzia stessa;

3. di stabilire altresì per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale a) secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse al Dipartimento ARPA di Cuneo:

- a) **dovrà essere trasmesso ad ARPA entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento** la relazione previsionale acustica relativa agli impatti sonori redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed iscritto nei registri ENTECA.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a 13 anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il parere dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 74109 del 21.08.2025 - Allegato 1) e del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (nota prot. ric. n. 71278 del 07.08.2025 - Allegato 2).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott.ssa Cristina ALLIONE

\$